

Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione

Avvio di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

DISPONE

1. L' Agenzia delle entrate intende bandire due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centosessanta dirigenti di seconda fascia, di cui centocinquanta da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e dieci da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali.
2. Il numero dei posti che saranno messi a concorso tiene conto della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, disposta con gli atti del Direttore dell' Agenzia n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 del successivo 8 agosto.
3. I concorsi di cui al punto 1 saranno banditi in applicazione dell' articolo 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in conformità al decreto del Ministro dell' Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2018, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2018.

Motivazioni

Con il presente atto l' Agenzia delle entrate manifesta l' intenzione di bandire due concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento di dirigenti di seconda fascia da inserire nel proprio ruolo. Il primo concorso riguarda la selezione di 150 dirigenti da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi, mentre il secondo è volto a reclutare 10 dirigenti da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali. I concorsi saranno banditi in applicazione dell' art. 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recepito all' art. 12 del regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate, in conformità al decreto del Ministro dell' Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2018, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2018.

Il T.A.R. per il Lazio, sez. II-ter, con sentenza n. 8890/2018 del 16 agosto 2018, ha statuito che l’Agenzia dovrebbe bandire, concludendolo entro il prossimo 31 dicembre, un concorso per 403 dirigenti secondo le modalità previste dall’art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125¹.

Sostiene il T.A.R. che tale obbligo scaturirebbe dalla decisione assunta dall’Agenzia nel marzo 2017 di annullare un concorso per 403 dirigenti bandito nel 2014. L’annullamento era autorizzato dalla norma di legge speciale da ultimo menzionata, ma, secondo il T.A.R., il dettato della norma stessa farebbe discendere dall’annullamento l’obbligo di bandire un altro concorso, per soli esami (il concorso annullato era invece per titoli ed esami), da espletare entro il termine di cui al citato art. 4-*bis*, comma 1, come modificato dall’art.1, comma 95, della legge n. 205 del 2017, “*per un corrispondente numero di posti*” e quindi, nel caso di specie, per 403 posti, tanti quanti erano i posti da coprire con il concorso annullato.

L’Agenzia non ritiene di poter prestare acquiescenza alla decisione del T.A.R., sia per l’impossibilità pratica di dare esecuzione al dispositivo di tale sentenza, sia per ragioni di opportunità e di buon andamento dell’azione amministrativa, che impongono una diversa soluzione.

In primo luogo, si rileva un insuperabile limite, inerente alla data terminale per l’espletamento del concorso cui si riferisce il T.A.R. Essa scaturisce dalla stessa formulazione dell’art. 4-*bis*, comma 1, così come da ultimo modificato, laddove la norma prescrive che la procedura è “*da espletare entro il 31 dicembre 2018*”. Questo termine, richiamato *per relationem* anche nel dispositivo della sentenza medesima, è talmente ristretto che non consentirebbe – e neppure lo avrebbe consentito alla data di intimazione della diffida su cui si è pronunciato il T.A.R. – di portare a termine una procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti, tenuto conto dei tempi necessari per gli adempimenti e per la gestione di tutte le attività amministrative correlate alla procedura stessa².

In secondo luogo, il numero di 403 posizioni a concorso non è più attuale. Lo scenario organizzativo dell’Agenzia è infatti completamente cambiato a seguito dell’entrata in

¹ Il contesto di tale disposizione era quello sinteticamente tratteggiato nella sentenza del TAR del Lazio n. 4242 del 5 aprile 2017, laddove si legge, con riferimento alle agenzie fiscali, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 “facendo venir meno gli incarichi dirigenziali attribuiti in via provvisoria, ha creato non poche difficoltà di carattere organizzativo e funzionale agli uffici”. Una volta, infatti, venuti meno, con l’annullamento delle norme di legge che li avevano consentiti, gli incarichi dirigenziali provvisori conferiti a funzionari, le gravi carenze nell’organico dirigenziale rendevano necessaria – in misura abnorme – la copertura mediante *interim* degli uffici vacanti (specie in certi contesti locali un dirigente poteva trovarsi a ricoprire *ad interim* sino a una decina di uffici). È vero, d’altronde, che nel caso dell’Agenzia delle entrate erano in atto da anni, per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, concorsi pubblici per titoli ed esami, ma portarli a termine era tutt’altro che agevole a causa dei contenziosi in corso. La risposta data a tale situazione dalla citata norma di legge del 2015 si è concretizzata in due misure. La prima è stata quella di autorizzare le agenzie fiscali ad annullare i concorsi per titoli ed esami in atto e a indirne di nuovi solo per esami (ordinariamente di più rapido espletamento), assegnando comunque un termine massimo per il loro svolgimento. L’altra misura è stata quella di consentire che, nel frattempo, “l’eccezionalità della situazione in essere” – qualificata così dal comma 2 del richiamato art. 4-*bis* – potesse essere fronteggiata dando facoltà ai dirigenti di delegare a funzionari della terza area la gestione degli uffici da essi ricoperti *ad interim*, con attribuzione di posizioni organizzative istituite in via meramente temporanea al solo scopo, appunto, di poter esercitare le deleghe loro affidate.

² Basti pensare alla tempistica minima occorrente per il trattamento delle domande di ammissione al concorso, per la presentazione delle quali va comunque dato ai candidati il rituale termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando, nonché ai tempi necessari per lo svolgimento della prova preselettiva (praticamente certa, data la presumibile estensione della platea dei candidati), per l’effettuazione delle due prove scritte e la successiva correzione degli elaborati, per lo svolgimento del colloquio orale e, infine, per la formazione e pubblicazione della graduatoria finale.

vigore delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 93, della già citata legge n. 205 del 2017). Dette norme hanno dato alle agenzie fiscali la possibilità di prevedere nei rispettivi regolamenti di amministrazione nuove modalità di reclutamento dei dirigenti, nonché l'istituzione di posizioni organizzative di nuova concezione, da finanziare con il risparmio derivante dalla contestuale riduzione di posizioni dirigenziali³.

La predetta riduzione è stata disposta con gli atti del Direttore dell'Agazia n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 del successivo 8 agosto, con i quali è stato interamente ridisegnato, a conclusione di una lunga fase di confronto sindacale, l'assetto organizzativo dell'Agazia delle entrate. La riorganizzazione fa perno sul principio chiave di limitare la previsione di figure dirigenziali solo alle funzioni di complessità e responsabilità gestionale particolarmente elevate, valorizzando invece - per l'attribuzione di altre funzioni di non uguale rilevanza, ma caratterizzate comunque da significativi livelli di responsabilità e professionalità - le conoscenze, l'esperienza e le capacità dei funzionari della terza area di più spiccata competenza. In quest'ottica, la riorganizzazione ha ridotto di circa la metà le posizioni dirigenziali dell'Agazia, prevedendo contestualmente l'istituzione di nuove posizioni organizzative, di livello non dirigenziale, caratterizzate da competenze proprie per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi non dirigenziali.

Il riassetto organizzativo intervenuto in base al nuovo quadro normativo e la drastica riduzione di pari passo apportata alle posizioni dirigenziali vacanti rendono quindi impraticabile l'avvio di un concorso per 403 dirigenti. Non è però solo a motivo del numero inferiore dei dirigenti da reclutare, ma anche per le modalità selettive da seguire per il loro reclutamento che l'Agazia ritiene impraticabile la copertura dei posti vacanti secondo le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015. Rispetto infatti a tali disposizioni, quelle della legge n. 205 del 2017 rendono possibile una selezione più adeguata a fronte delle modifiche intervenute nell'organizzazione dell'Agazia per effetto dei provvedimenti sopra citati.

Da un lato, infatti, con le nuove modalità di reclutamento si applica alle agenzie fiscali il principio della valutazione dei titoli dei candidati, in accordo, peraltro, con la normativa riguardante la generalità delle pubbliche amministrazioni, dalla quale si discostava invece la normativa speciale del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevedeva un concorso per soli esami. Com'è evidente, la valutazione dei titoli - regolamentata di recente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, prima menzionato - arricchisce in modo particolarmente significativo il quadro degli elementi di giudizio di cui può disporre la commissione di esame, in modo da consentirle di apprezzare quanto più approfonditamente possibile le conoscenze, le esperienze e le capacità dei candidati.

Dall'altro lato, sul versante cioè delle prove di esame, le norme di cui all'art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017 e le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 4 aprile 2018 delineano un tipo di concorso volto invece ad accrescere l'affidabilità predittiva della selezione rispetto all'obiettivo delle specifiche

³ Le norme di legge sono state recepite nel regolamento di amministrazione dell'Agazia delle entrate circa un mese dopo l'entrata in vigore della legge - esattamente l'8 febbraio 2018 - e le norme recettizie sono quelle di cui agli artt. 12 e 18-bis del regolamento. Nel loro insieme, le citate disposizioni della legge n. 205 del 2017 danno seguito, per determinati aspetti (uno, in particolare: le leve di gestione delle risorse umane), alle indicazioni dell'OCSE e del Fondo Monetario Internazionale a favore del rafforzamento del modello delle agenzie fiscali.

professionalità da selezionare. A tale scopo, le prove concorsuali puntano a valutare – come espressamente richiesto dalle norme di legge e dalle disposizioni ministeriali citate – *capacità cognitive e competenze manageriali*. Quanto alle prime, si tratta di attitudini quali la capacità argomentativa, l’acume critico nell’analisi dei problemi, la capacità di sintesi e l’attitudine a esprimersi in modo semplice e chiaro. Queste capacità vengono vagliate rispetto a un perimetro ben definito di cognizioni tecnico-operative, in modo da calibrarne la valutazione sull’effettiva padronanza della specifica professionalità richiesta nelle diverse tipologie di compiti da ricoprire. Insieme alle capacità cognitive, le prove d’esame sono dirette anche a valutare le competenze manageriali dei candidati, attraverso la prospettazione di casi pratici di lavoro riguardanti situazioni problematiche di tipo organizzativo e gestionale⁴.

Conseguentemente, tenuto conto della ridefinizione del numero dei dirigenti di seconda fascia, e considerati i posti già coperti e quelli da coprire con altre procedure concorsuali attualmente in corso, l’Agenzia manifesta con il presente atto l’intenzione di indire, in luogo del concorso cui fa riferimento il T.A.R. per il Lazio nella sentenza n. 8890/2018, due nuovi concorsi per complessivi 160 posti⁵, di cui sono stati già predisposti i relativi bandi, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, emanato il 4 aprile 2018.

In relazione a tutto ciò, l’Agenzia ha conferito mandato all’Avvocatura Generale dello Stato per interporre appello avverso la predetta sentenza del T.A.R., al fine di ottenerne la riforma ed eventualmente, nell’immediatezza, la sospensione dell’esecuzione in sede cautelare.

Si darà immediato corso ai successivi atti subordinatamente al favorevole esito delle istanze proposte al Consiglio Stato.

⁴ Il concorso per la selezione di dirigenti previsto dalle norme che il presente atto intende applicare ha l’obiettivo di valutare competenze manageriali e abilità cognitive critiche per il lavoro di un dirigente. A tale obiettivo il concorso adegua la strumentazione delle prove di esame, che consiste, per quanto riguarda il vaglio delle capacità cognitive, nella formulazione di quesiti volti a discernere come il candidato riesca concretamente a dare prova di quelle capacità nell’applicazione del sapere tecnico di cui è richiesta la padronanza alla guida degli uffici da ricoprire, mentre, per quanto riguarda le competenze manageriali, il banco di prova è costituito da casi pratici di lavoro riguardanti situazioni problematiche di tipo organizzativo e gestionale.

⁵ Per l’individuazione del numero dei posti si è partiti dall’attuale dotazione organica, che prevede (art. 10 del Regolamento di amministrazione) 995 dirigenti di seconda fascia. Da tale numero vanno sottratte le 452 posizioni soppresse in base alla riorganizzazione: ne restano pertanto 543. In base al progetto di riorganizzazione, 25 di queste (pari a circa il 5%) afferiscono ad attività riconducibili all’area Territorio, mentre le altre 518 sono riferite ad attività squisitamente tributarie o ad attività di coordinamento. Vanno poi scomutate le posizioni che verranno coperte in altro modo; in particolare le 175 posizioni del concorso già avviato dall’Agenzia nel 2010 e di imminente riattivazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5522 del 26 settembre 2018, e le 45 posizioni previste del bando di concorso avviato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Il totale di tali posizioni (220) è stato sottratto dalle 518 posizioni relative all’area tributaria e all’area coordinamento; ciò in considerazione del fatto che i due concorsi in questione non prevedono una selezione orientata alla ricerca di professionalità specifiche nel campo delle attività di tipo catastale. I posti che residuano da coprire sono pertanto 323 (543 meno 220), di cui 25 a caratterizzazione “catastale” e 298 nelle altre aree. Al 31 dicembre 2019 si stimano in servizio 163 dirigenti, di cui 15 in ambito catastale e 148 nelle altre attività. Sottraendo al totale delle posizioni in essere il numero dei dirigenti che restano rispettivamente in servizio nei due ambiti individuati, si prevede di bandire un concorso per 10 dirigenti da destinare prioritariamente all’area catastale (pari a 25 posizioni in essere meno 15 dirigenti stimati in servizio al 31 dicembre 2019) e uno per 150 dirigenti da destinare prioritariamente ad altre aree (pari a 298 posizioni in essere meno 148 dirigenti stimati in servizio al 31 dicembre 2019).

Riferimenti normativi e disposizioni interne

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in particolare, il comma 93, lettere a) ed e), dell'articolo 1)
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti l'11 aprile 2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, lett. e), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante la specificazione delle modalità e la descrizione dei contenuti delle prove d'esame dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale dei ruoli delle agenzie fiscali
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2018, contenente il regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3 comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
- Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in particolare, art. 4-*bis*, comma 1)
- Atti direttoriali n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 dell'8 agosto 2018 riguardanti il riassetto organizzativo a livello territoriale dell'Agenzia delle entrate

Antonino Maggiore
firmato digitalmente